

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Claudia Crivelli Barella  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 23 dicembre 2019 n. 213.19 Corpi riscaldanti

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 23 dicembre 2019, in cui si chiede al Consiglio di Stato quali siano le sue intenzioni in relazione alle disposizioni normative riguardo ai riscaldamenti mobili posati all'esterno.

Anzitutto osserviamo che l'uso di impianti di riscaldamento posati all'esterno, in particolare quelli degli esercizi pubblici (infrarossi e/o impianti alimentati con energia di origine fossile), non è conforme con in principi sanciti dalla Legge cantonale sull'energia (Len) il cui scopo è, tra le altre cose, di promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e la cui applicazione è stabilita nello specifico dal Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn).

Nel merito delle singole domande dell'interrogazione osserviamo come segue.

**1. Se ritiene coerente con una politica climatica sostenibile riscaldare l'aria all'aperto consumando energia e producendo CO2**

Evidentemente, il Consiglio di Stato non ritiene compatibile il riscaldamento all'aperto tramite dispositivi alimentati con combustibili fossili o a infrarossi con l'attuale orientamento della politica climatica.

La politica cantonale determinata dal Piano energetico cantonale (PEC), persegue la riduzione dei consumi energetici, diminuendo in particolare la quota di energia prodotta da fonti fossili e promuovendo nel contempo una maggior produzione da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la problematica sollevata dalla presente interrogazione, con l'entrata in vigore del RUEn nel 2008, il Consiglio di Stato si è da tempo attivato per disporre di prescrizioni cantonali specifiche, in linea con quanto previsto su scala federale.

**2. Se intende emanare delle direttive in materia, vietando l'uso di tali dispositivi**

Le basi legali che vietano l'uso di tali dispositivi esistono già e sono applicate da parte dell'autorità cantonale.

In particolare citiamo:

- Il RUEn, art. 25 cpv.1 "I sistemi di riscaldamento fissi all'aperto (per esempio di terrazze, rampe, canali, panchine, ecc.) devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile."

- L' Aiuto all'applicazione EN-10 "Riscaldamenti all'aperto" edito dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (corrispondente allo stato della tecnica e ancorato al quadro normativo giusta l'art. 4 del RUEn), cap.2, "S'intende per riscaldamento all'aperto un sistema di riscaldamento che fornisce calore all'esterno di locali chiusi come il riscaldamento di rampe, terrazze, canali ecc. [...] Per energia rinnovabile s'intende l'energia solare e quella del legno."

L'applicazione del quadro normativo citato deve avvenire nell'ambito della procedura edilizia. La competenza per decidere quali interventi soggiacciono a licenza edilizia è, in primis, del Comune, in particolare per quanto concerne gli impianti fissi.

Premesso quanto precede, l'art. 3 lett. i) del Regolamento di applicazione della Legge edilizia disciplina che le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita (come ad esempio i funghi utilizzati dai ristoratori nel periodo invernale), sono esenti da licenza edilizia. L'art 3 cpv. 2 RLE specifica a tal proposito che "l'esenzione dalla licenza non dispensa in ogni caso da un'esecuzione conforme alla legge, alle regole dell'arte e della sicurezza, nonché ad un uso parsimonioso dell'energia".

La giurisprudenza riconosce inoltre che l'impianto che viene lasciato durevolmente sul posto o ivi portato regolarmente (uso ripetuto) è da equiparare ad una costruzione soggetta ad obbligo autorizzativo (cfr. A. Scolari, Commentario, 2a ed, ad art. 1 LE, no. 660)".

Gli impianti oggetto dell'interrogazione vengono dunque di fatto considerati come impianti fissi e soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 25 cpv.1 del RUEn.

Diversamente si intendono impianti mobili ai sensi dell'art. 25 cpv. 3 del RUEn gli impianti impiegati per un lasso di tempo molto limitato, come ad esempio pochi giorni nell'ambito di determinate manifestazioni.

In considerazione di quanto precede si osserva che di principio per installare un impianto di riscaldamento all'aperto (fisso o lasciato durevolmente sul posto o ivi portato regolarmente) è necessario inoltrare una regolare procedura edilizia. Dato che, secondo il RUEn, gli impianti di riscaldamento esterni alimentati a combustibili fossili o a infrarossi sono vietati, le relative procedure edilizie che giungono per preavviso all'amministrazione cantonale sono di principio negate.

**Per rafforzare ulteriormente tale divieto, segnaliamo che nell'ambito del progetto di modifica della Len (<http://www.ti.ch/consultazione-len>) si vuole ancorare in modo chiaro in legge il divieto di tali dispositivi a tutela dell'ambiente, divieto che ad oggi è presente in modo esplicito solo in sede di regolamento, permettendo unicamente impianti alimentati con energia rinnovabile.**

Inoltre, nell'ambito dei diversi incontri che l'amministrazione cantonale ha con gli organi comunali (corsi di formazione, seminari ed eventi in ambito edilizio, ecc.), i Municipi sono regolarmente informati e sensibilizzati sulla tematica in questione e sulle norme in vigore.

Si rende attenti comunque che alternative agli impianti con energia fossile o infrarossi ve ne sono e possono essere impiegati rispettando le disposizioni vigenti già citate (es. funghi alimentati a pellet).

Benché le basi legali in relazione a tali impianti esistano, l'autorità cantonale non detiene un controllo sistematico sulla loro installazione poiché, spesso, nella pratica, questa avviene senza che sia stata eseguita una procedura formale per l'ottenimento di una licenza edilizia.

I Municipi, in quanto organo di controllo, sono responsabili di accertare sul proprio territorio che le disposizioni legali siano rispettate. Nei casi in cui viene constatata un'installazione abusiva, sono pertanto i Municipi stessi ad essere chiamati ad intervenire, richiedendo la rimozione di tali impianti o la regolarizzazione tramite una procedura edilizia a posteriori.


Da parte sua, dal momento che l'autorità cantonale viene a conoscenza della presenza abusiva di tali dispositivi, la stessa si attiva a segnalare al Municipio affinché intervenga e ripristini la legalità della situazione.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 2 ore lavorative.*

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Christian Vitta

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)